TORNATA DELL'11 GENNAIO 1868

Io dunque non posso più metterlo ai voti.

MAUROGONATO. Io ho inteso di far prevalere il principio che, se ci sono ufficiali capaci di servire, non vengano esclusi dall'esercito.

Una voce. C'è la legge!

MAUROGONATO. La legge c'è; ma, secondo quella legge, si ammettono alla pensione anche gli uffiziali che erano al servizio austriaco.

Non vi sarà che una eccezione per alcuni uffiziali della marina; ma di questi ci occuperemo quando verrà in esame la seconda legge.

Il mio concetto è uno e coordinato. Io intendo che i nostri ufficiali veneti siano trattati precisamente come quelli del Governo di Napoli, vale a dire che abbiano tutti i diritti che furono accordati e che spettano ad un esercito regolare e ad un'armata regolare.

Io non potrò mai persuadermi nè ammettere che il Governo di Venezia del 1848 e 1849 non fosse regolare.

PRESIDENTE. L'articolo 3, che è stato respinto, tendeva a far riconoscere tutti i gradi ottenuti da questi ufficiali. La Camera si è già pronunciata su questa materia. Quindi il votare su questo nuovo articolo non sarebbe che una ripetizione della votazione già fatta dalla Camera sull'articolo 3 che venne respinto.

Del resto, se egli insiste, io non ho difficoltà a consultare di nuovo la Camera; ma io credo ciò irregolare.

MAUROGONATO. Se il signor presidente non crede che quest'articolo possa essere messo ai voti...

PRESIDENTE. Come ho detto, sarebbe un consultare di nuovo la Camera sopra una questione sulla quale essa si è già pronunziata negativamente.

MAUROGONATO. Faccia come crede.

PRESIDENTE. Passiamo ora ad un altro articolo, il quale diventerebbe il 6°, proposto dai deputati Bortolucci, Sandonnini, Fiastri, Fabrizi Nicola, Crispi, Ronchetti, Fanelli e Tamaio.

Esso è così concepito:

« Le disposizioni della legge 23 aprile 1865, sono estese a quegli ufficiali dell'esercito, i quali già al servizio dei Governi provvisorii dell'Italia centrale nel 1831 soffrirono interruzione per causa politica. »

BERTOLÈ-VIALE, ministro per la guerra. In questo momento non potrei pronunciarmi nè pro, nè contro quest'articolo; ma io prego la Camera a voler considerare che esso non ha niente a che fare con questa legge. Parrebbemi piuttosto che un deputato potrebbe farne oggetto di una legge d'iniziativa parlamentare, e come aggiunta necessaria alla legge del 23 aprile 1865, che è appunto la legge che riguarda il computo del tempo d'interruzione al servizio pei compromessi politici. Ma crederei meno conveniente l'introdurre, quasi per istraforo, un articolo così generico pei compromessi del 1831, in una legge che riflette specialmente i militari veneti.

Ed osserverò che anche si tratta di una questione complessa. Finora le nostre leggi hanno mirato a favorire giustamente i militari compromessi politicamente dal 1848 in poi, cioè tutti quelli fra essi che hanno perduto grado ed impiego per combattere le guerre di nazionalità e di indipendenza, dal 1848 all'ultima guerra del 1866; ma nessuna legge esistente ha contemplato il caso cui si riferisce l'articolo che si propone. Per conseguenza io pregherei la Camera a voler rimandare l'articolo proposto, sotto forma di progetto di legge, allo studio degli uffici, non parendomi poter esso venire introdotto nella presente legge.

PRESIDENTE. Vi è qualcuno di coloro che hanno proposto quest'articolo il quale intenda dire qualche parola in proposito?

FIASTRI. Io non posso a meno di riconoscere che le parole dell'onorevole ministro sono giuste, e, dirò di più, che gli sono grato per non avere respinto senz'altre il proposto articolo di legge. Se però io e gli altri colleghi, che avemmo l'onore di firmarlo, l'abbiamo presentato in questo progetto di legge, non è stato per far passare questa disposizione come per traforo, ma per supplire ad una lacuna che si riscontra nel complesso di tutte quelle leggi che contemplano il diritto delle pensioni a favore dei militari che per ragioni politiche furono allontanati o dovettero sospendere il loro servizio nelle armi.

Solo perchè la rivoluzione del 1831 non ebbe una grande estensione, quantunque il fine di quella mirasse ad emancipare l'Italia ed a formare quel regno che fu costituito più tardi, fu dimenticata, e non si contemplarono nelle diverse leggi relative al servizio militare coloro che pur fecero parte delle milizie organizzate dai Governi di quell'epoca.

Noi abbiamo oggi pochi e vecchi soldati nell'esercito, i quali nel 1831, prese le armi, sostennero l'onore della bandiera italiana, e benchè sopraffatti dal numero delle soldatesche austriache, volta la fronte presso Rimini, le respinsero con valore, e, ritirati ad Ancona, onoratamente capitolarono.

Nel 1848 ripresero le armi, e nell'esercito subalpino prima, nell'esercito italiano poscia, hanno proseguito e proseguono a prestare l'aiuto del loro braccio alla patria. Ma, affranti dagli anni e dalle fatiche, male potrebbero reggere fino pel tempo necessario a conseguire il diritto alla pensione, dove non siano valutati gli anni di forzata sospensione pel patito esiglio in terra straniera.

Non si voleva quindi che equiparare la condizione di quei militari che oggi sono al servizio dell'esercito alla condizione degli altri che presero servizio anche fino dal 1821, epoca molto anteriore; non si voleva altro che domandare precisamente quello che avete concesso a tutti gli altri militari del regno d'Italia, e che in una parola venisse colmata questa lacuna lasciata dalle leggi precedenti.